Pubblicato il 06/08/2026

Firmato digitalmente

N. 04422/2026 REG.PROV.CAU.
N. 07159/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7159 del 2026, proposto da

Mastracci Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Forria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118 in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Martinelli, Pietro De Corato, Martina Sposato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pacini Alan, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

previa adozione di misura cautelare,

- della Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026 del Direttore Generale dell'ARES 118, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori, e con cui il ricorrente è stato definitivamente escluso dalla procedura concorsuale;
- della comunicazione dell'ARES 118 del 27 aprile 2026, con cui è stata notificata al ricorrente la delibera di esclusione con indicazione dei motivi e della decorrenza dei termini per l'impugnazione;
-della deliberazione n° 661 del 26.5.2026, con cui è stata disposta la parziale modifica della deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026, rettifica ed approvazione delle graduatorie. Nuova individuazione dei candidati vincitori;
-di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice e i provvedimenti di ammissione con riserva e di scioglimento della riserva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori indetto dall'Ares con deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024;

premesso che con il ricorso introduttivo egli impugna gli atti indicati in epigrafe con i quali è stato escluso dalla predetta procedura, dopo avere superato le prove concorsuali, in quanto non ritenuto in possesso del requisito esperienziale di 5 anni in qualità di Autista e/o Autista Professionista, atteso che dal "*modello C2 storico allegato risulta un'esperienza professionale di Autista Professionista pari a 4 anni, 8 mesi e 22 giorni e non risultano ulteriori certificazioni rilasciate da ditte private attestanti altri periodi lavorativi in qualità di Autista di Ambulanza e/o Autista Professionista ovvero periodi di servizio prestati presso Pubbliche Amministrazioni nel medesimo profilo professionale*";

considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso il requisito in esame poteva essere documentato con "*una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l'impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)*";

considerato che, seppure dal modello C2 allegato alla domanda di partecipazione non risulta specifica dicitura in relazione al ruolo professionale svolto dal ricorrente presso le società MANPOWER SPA SFLT e ROMA TPL SCARL, l'incompletezza di tale documento non può riverberarsi negativamente sull'interesse dell'istante il quale, avendo prodotto il documento espressamente richiesto dal bando unitamente alla dichiarazione sulle esperienze professionali svolte, nutriva legittimo affidamento sull'avere correttamente presentato la domanda di partecipazione al concorso;

ritenuto, pertanto, che a fronte di una simile circostanza l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto richiedere un'integrazione documentale al ricorrente onde consentirgli

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

di dimostrare il possesso del requisito dei "*cinque anni esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private*", in luogo di escluderlo direttamente dalla procedura;

ritenuto, per quanto detto, che la domanda cautelare possa trovare accoglimento, con ordine all'Ares 118 di riesaminare il possesso del requisito esperienziale da parte del ricorrente, anche alla luce di nuova acquisizione documentale, entro il 15 settembre 2026;

ritenuto di rinviare la trattazione del merito della controversia all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027;

ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti *web* istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto delle parti ricorrenti a non essere esposti a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito *web* istituzionale della ARES 118 nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;

3) il testo integrale del ricorso;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi;

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i ricorrenti dovranno inviare alla Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati (da intendersi tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di cui trattasi).

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare ai ricorrenti un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;

3) dovrà inoltre curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, le parti ricorrenti dovranno depositarlo in giudizio.

Ritenuto che le spese di lite, in ragione delle motivazioni della presente decisione, possano essere integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;

dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione;

rinvia la trattazione del merito della controversia all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027;

compensa le spese di lite tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetta Bazuro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14

IL SEGRETARIO

ARES 118 protocollo esterno entrata 0021650/2026 con data: 11/08/2026 10:11:14